- 1 FEB. 2017



TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Presidente

Avv. Paola BUZZETTI

Componente

Avv. Enrico MEDICI

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul caso n. 000003/FISI/2016 - Deferimento di Cerutti Carlo per la violazione degli artt. 6, comma 4, dello Statuto Federale e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in ragione della mancata comunicazione dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico

Svolgimento del procedimento

Con atto del 23/12/2016 il Procuratore Federale deferiva davanti a Codesto Tribunale il Sig. Cerutti Carlo, tesserato FISI, per non aver comunicato alla Federazione l'esistenza di un procedimento penale a suo carico, come previsto dal combinato disposto degli artt. 6 comma 4 dello Statuto Federale e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Il procedimento veniva instaurato a seguito della comunicazione ricevuta dalla Procura Federale di un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Tirreno" del 4 novembre 2016, riguardante l'odierno deferito, ex presidente dello Sci Club Pegaso.

Secondo quanto riferito nell'articolo, il Sig. Cerutti risulta imputato avanti il Tribunale di Prato per il reato di cui all'art. 646 c.p. con l'accusa di essersi appropriato "illecitamente delle quote di iscrizione versate dagli atleti allo Sci Club per la stagione 2013/2014, sottraendo la somma al bilancio dell'associazione, con l'aggravante di aver commesso il fatto <con abuso di





Federazione Sportiva Nazionale

Riconosciuta dal **Coni**

relazioni d'ufficio>". Secondo quanto riportato dall'articolo, la somma sottratta ammonterebbe ad € 13.000,00.

Copia fotostatica del trafiletto veniva trasmessa via email in data 4/11/2016 da tal Sig. Carlo Alberto Colzi agli uffici federali della FISI, che lo inoltravano il 9/11/2016 alla Procura Federale. Questa provvedeva a convocare l'odierno incolpato il 29/11/2016 per sentirlo sui fatti a lui contestati.

In tale sede il Sig. Cerutti confermava l'esistenza del processo penale a suo carico, pendente in fase dibattimentale avanti al Tribunale di Prato per il reato di appropriazione indebita. Il sig. Cerutti dichiarava la propria buona fede nel non avere dato comunicazione agli Organi Federali dell'esistenza del predetto processo, "stante la mia ignoranza riguardo all'esistenza di norme che prevedono l'obbligo della comunicazione di tale evento".

Nonostante l'avvenuta convocazione avanti al Procuratore Federale per fornire chiarimenti in merito all'illecito disciplinare ipotizzato, il Cerutti, in quella stessa sede, dichiarava: "Allo stato, anche di comune accordo con l'avvocato che mi segue nel penale, non ritengo di depositare alcun documento relativo al procedimento penale".

Successivamente, il 23/12/2016 il Procuratore Federale, in forza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 comma 4 dello Statuto Federale e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, procedeva al deferimento del Sig. Cerutti per non aver comunicato l'esistenza del suddetto procedimento penale.

Con comunicazione del 23/12/2016, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione del procedimento per il giorno 1/2/2017.

In data 23/1/2017 il Sig. Cerutti inviava una email all'Ufficio degli Organi di Giustizia con la quale comunicava che, a causa di impegni di lavoro, non avrebbe partecipato all'udienza suddetta.





All'udienza di discussione del 1/2/2017 nessuno compariva per il deferito sig. Carlo Cerutti. Il Tribunale, rilevata la regolarità delle comunicazioni dell'atto di deferimento e del provvedimento di fissazione dell'udienza odierna, atteso altresì il mancato deposito di memorie difensive nei termini di cui all'art. 32, comma 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI, dichiarava la contumacia del deferito. Il Procuratore Federale si riportava all'atto di deferimento e chiedeva l'applicazione della sanzione della censura.

Il Collegio si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, pronunciava la seguente sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.

Motivi della decisione

Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità del sig. Carlo Cerutti in relazione ai fatti oggetto di deferimento.

E' provata *per tabulas*, oltreché per ammissione dello stesso deferito, la pendenza a carico di quest'ultimo di un procedimento penale avente ad oggetto il reato di appropriazione indebita delle quote di iscrizione versate dagli atleti dello Sci Club Pegaso, di cui il deferito risultava essere Presidente.

E' altresì pacifico che di tale circostanza il deferito non abbia fornito alcuna comunicazione agli organi federali competenti.

Non solo. In sede di audizione avanti al Procuratore Federale, il Cerutti ha ritenuto di non collaborare con l'organo di giustizia endoassociativo, non fornendo alcun dato documentale relativo al processo *de quo*.

Tale condotta integra senz'altro la violazione dell'art.12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, come richiamato dall'art. 6 dello Statuto FISI, che prevede che tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo siano tenuti a collaborare con gli organi di giustizia endoassociativi ed a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del Codice stesso,

9

oltreché a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

Va da sé che il procedimento penale pendente a carico del Cerutti, attesa la natura dell'imputazione e della eventuale condanna, abbia assoluta rilevanza ai fini dell'applicazione del Codice di Comportamento Sportivo del CONI in riferimento, in particolare, all'art. 2 che sancisce il generale principio di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonchè all'art. 11 che tutela l'onorabilità degli organismi sportivi e federali.

Di nessun pregio può essere l'assunto difensivo del deferito circa la sua buona fede nel non aver comunicato l'esistenza del processo penale a suo carico per asserita ignoranza del relativo obbligo normativo, atteso che, per espresso disposto del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, l'ignoranza dei principi e degli obblighi fondamentali prescritti da tale atto normativo non può essere invocata a nessun effetto.

Peraltro il ruolo di maestro di sci ed istruttore nazionale rivestito dal Cerutti è tale da imporgli, a maggior ragione, la conoscenza di tutte le norme regolamentari, che pertanto egli non può efficacemente sostenere di avere ignorato.

Riguardo alla determinazione della sanzione, il Tribunale ritiene congrua quella della censura, e ciò tanto in ragione della obiettiva rilevanza della condotta tenuta dal Cerutti, compendiatasi nella mancata comunicazione del processo penale e nella reiterazione del comportamento non collaborativo tenuto in sede di audizione da parte del Procuratore Federale, quanto in ragione dell'esistenza a suo carico di una condanna definitiva pronunciata da parte degli Organi di giustizia FISI per un precedente disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, ritenuta sussistente la responsabilità del sig. Carlo Cerutti in

merito ai fatti oggetto del deferimento, applica allo stesso la sanzione della censura.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti ed agli Organi federali di competenza.

Milano, 1 febbraio 2017

Avv. Rodolfo Senes

Ayy. Paola Buzzetti

Avv. Enrico Medici